

Causa C-677/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

11 dicembre 2020

Giudice del rinvio:

Bundesarbeitsgericht (Germania)

Data della decisione di rinvio:

18 agosto 2020

Istanti:

Industriegewerkschaft Metall (IG Metall)
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft

con l'intervento di:

SAP SE
Comitato aziendale europeo della SAP SE

BUNDESARBEITSGERICHT

(omissis)

ORDINANZA

(omissis)

Nel procedimento di deliberazione di cui sono parti:

1. Industriegewerkschaft Metall, (omissis)

(omissis) Francoforte sul Meno.

Istante, ricorrente e appellante,

2. ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (sindacato del settore dei servizi), (omissis) Berlino,

Istante, ricorrente e appellante, (omissis)

3. SAP SE, (omissis) Walldorf,

(omissis)

4. Comitato aziendale europeo di SAP SE, (omissis) Walldorf,

(omissis) **[Or. 2]**

5. Comitato aziendale del gruppo SAP SE, (omissis) Walldorf,

(omissis)

6. Deutscher Bankangestellten-Verband e. V. (associazione tedesca bancari e V.), Düsseldorf,

7. Christliche Gewerkschaft Metall (sindacato cristiano metalmeccanici) (CGM), (omissis) Stoccarda,

8. Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter der chemischen Industrie e. V. (associazione dei dipendenti universitari e dei dirigenti dell'industria chimica), (omissis)

(omissis) Colonia

la Prima Sezione del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) così provvede:

I. Viene sottoposta in via pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione ai sensi dell'articolo 267 TFUE:

Se l'articolo 21, paragrafo 6, del Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge relativa al coinvolgimento dei lavoratori in una società europea), da cui risulta che, in caso di costituzione mediante trasformazione di una SE con sede in Germania, occorre garantire una procedura di votazione distinta per una determinata quota di membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori proposti da sindacati, sia compatibile con l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

II. Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sul rinvio pregiudiziale. **[Or. 3]**

Motivazione

A. Oggetto del procedimento principale 1

La controversia tra le parti verte sull'efficacia delle disposizioni, per quanto rilevanti ai fini del procedimento di pronuncia pregiudiziale, contenute in un accordo concluso tra il datore di lavoro e la delegazione speciale di negoziazione riguardante il coinvolgimento dei lavoratori in una *Societas Europaea* (accordo di partecipazione) ai sensi dell'articolo 21 del *Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft* (legge relativa al coinvolgimento dei lavoratori in una società europea; in prosieguo: il «SEBG»).

Il datore di lavoro (parte sub 3.) è una SE con sistema dualistico. Essa comprende un comitato aziendale europeo (parte sub 4.) e un comitato aziendale del gruppo (parte sub 5.). Gli istanti sono due sindacati rappresentati nell'impresa del datore di lavoro. Anche altri sindacati rappresentati in seno al datore di lavoro o al gruppo di quest'ultimo sono intervenuti nel procedimento (parti sub 6., 7. e 8.).

Originariamente il datore di lavoro aveva la forma di una società per azioni di diritto tedesco. Essa era dotata, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, punto 2, del *Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer* (legge sulla partecipazione dei lavoratori) [*Mitbestimmungsgesetz* (legge sulla partecipazione; in prosieguo: il «MitbestG»)], di un consiglio di sorveglianza composto da otto membri in rappresentanza degli azionisti e otto membri in rappresentanza dei lavoratori. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, punto 2, del *MitbestG*, tra i membri del consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori figuravano sei dipendenti dell'impresa e due rappresentanti di sindacati. I due rappresentanti dei sindacati erano persone che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del *MitbestG*, erano state proposte da sindacati rappresentati all'interno del gruppo cui appartiene il datore di lavoro e elette in una votazione distinta da quella degli altri sei membri del consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori.

Nel 2014 l'impresa del datore di lavoro veniva trasformata in una SE. Da quel momento essa è dotata di un consiglio di sorveglianza composto da 18 membri. In forza dell'accordo di partecipazione concluso tra il datore di lavoro e il gruppo speciale di negoziazione il 10 marzo 2014, [Or. 4] nove di tali membri del consiglio di sorveglianza sono rappresentanti dei lavoratori. L'accordo sulla partecipazione precisa le modalità di designazione di questi ultimi. Ai sensi della Parte II, punto 3.1, dell'accordo di partecipazione, nel consiglio di sorveglianza possono essere proposti e nominati come rappresentanti dei lavoratori solo dipendenti SAP o membri delle organizzazioni sindacali rappresentate nel gruppo SAP. Al riguardo, conformemente alla parte II, punto 3.3, dell'accordo di partecipazione, i sindacati godono di un diritto esclusivo di proposta per una determinata quota dei rappresentanti dei lavoratori spettanti alla Germania; l'elezione da parte dei dipendenti delle persone così proposte viene effettuata in una votazione separata.

L'accordo sulla partecipazione contiene altresì, nella parte II, punto 3.4, norme relative alla costituzione di un consiglio di sorveglianza ridotto a dodici membri.

In tal caso, il consiglio di sorveglianza deve comprendere sei rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori spettanti per le prime quattro sedi in Germania sono eletti dai lavoratori operanti in Germania. Al riguardo, i sindacati rappresentati all'interno del gruppo del datore di lavoro possono proporre candidati per una quota dei posti spettanti alla Germania; tuttavia, non si svolgono votazioni separate per le persone da essi proposte.

Le ricorrenti hanno fatto valere, nell'ambito del procedimento da esse avviato, che le clausole dell'accordo di partecipazione relative alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno ad un consiglio di sorveglianza composto da dodici membri sono invalide. Esse ritengono che le disposizioni in oggetto siano contrarie all'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG, in quanto i sindacati non beneficiano di un diritto di proposta esclusivo, quindi garantito da una votazione separata, dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza.

Il datore di lavoro è del parere che il diritto esclusivo dei sindacati di proporre candidati, previsto dall'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, del MitbestG, non sia tutelato dall'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG.

I giudici di grado inferiore hanno respinto le domande delle ricorrenti. Nella loro impugnazione, le ricorrenti insistono sulle loro domande. [Or. 5]

B. Disposizioni nazionali pertinenti

I. Il Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (legge sulla partecipazione dei lavoratori) [Mitbestimmungsgesetz (legge sulla partecipazione; in prosieguo: il «MitbestG»)] del 4 maggio 1976 (*BGBI. I, pag. 1153, da ultimo modificata dalla legge del 24 aprile 2015 – BGBI. I, pag. 642*), così recita per estratto.

«Articolo 7

Composizione del consiglio di sorveglianza

(1) Il consiglio di sorveglianza di una società

1. che consti, di norma, di non più di 10 000 dipendenti, è composto da sei membri in rappresentanza degli azionisti e da sei membri in rappresentanza dei lavoratori;
2. che consti, di norma, di oltre 10 000 dipendenti, ma di non più di 20 000, è composto da otto membri in rappresentanza degli azionisti e da otto membri in rappresentanza dei lavoratori;

3. che consti, di norma, di oltre 20 000 dipendenti, è composto da dieci membri in rappresentanza degli azionisti e da dieci membri in rappresentanza dei lavoratori.

(2) Tra i membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori devono figurare:

1. in un consiglio di sorveglianza che comprende sei rappresentanti dei lavoratori, quattro dipendenti dell'impresa e due rappresentanti di sindacati;
2. in un consiglio di sorveglianza che comprende otto rappresentanti dei lavoratori, sei dipendenti dell'impresa e due rappresentanti di sindacati;
3. in un consiglio di sorveglianza che comprende dieci rappresentanti dei lavoratori, sette dipendenti dell'impresa e tre rappresentanti di sindacati.

(5) I sindacati menzionati al paragrafo 2 devono essere rappresentati nell'impresa stessa o in un'altra impresa i cui dipendenti partecipano, ai sensi della presente legge, all'elezione di membri del consiglio di sorveglianza dell'impresa. [Or. 6]»

«Articolo 16

Elezione dei rappresentanti di sindacati nel consiglio di sorveglianza

(2) L'elezione avviene sulla base di proposte di candidati dei sindacati rappresentati nell'impresa stessa o in un'altra impresa i cui dipendenti partecipano, ai sensi della presente legge, all'elezione di membri del consiglio di sorveglianza dell'impresa. (...))».

II. Il Gesetz über die Beteiligung der Arbeitnehmer in einer Europäischen Gesellschaft (legge sul coinvolgimento dei lavoratori in una società europea) [SE-Beteiligungsgesetz (legge sul coinvolgimento nelle SE; in prosieguo: il «SEBG»)] del 22 dicembre 2004 (BGBl. I, pag. 3675, 3686, da ultimo modificata dalla legge del 20 maggio 2020 – BGBl. I, pag. 1044), nel testo in vigore dal 1° marzo 2020, così recita per estratto.

«Articolo 2

Definizioni

(8) Il coinvolgimento dei lavoratori indica qualsiasi procedura, compresa l'informazione, la consultazione e la partecipazione,

mediante la quale i rappresentanti dei lavoratori possono influire sull'adozione di decisioni all'interno della società.

(...)

(12) Per partecipazione si intende l'influenza dei lavoratori sulle attività di una società attraverso

1. l'esercizio del diritto di eleggere o nominare una parte dei membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società, oppure
2. l'esercizio del diritto di raccomandare o di rifiutare la nomina di una parte o di tutti i membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della società.

Articolo 21

Contenuto dell'accordo

(1) L'accordo scritto tra le direzioni e la delegazione speciale di negoziazione, fatta salva l'autonomia delle parti e fermo restando il paragrafo 6, stabilisce quanto segue: **[Or. 7]**

(3) Qualora le parti concludano un accordo sulla partecipazione, occorre definirne il contenuto. In particolare, l'accordo deve stabilire:

1. il numero di membri dell'organo di vigilanza o di amministrazione della SE che i lavoratori possono eleggere o nominare o di cui essi possono raccomandare o rifiutare la nomina;
2. la procedura con la quale i lavoratori eleggono o nominano tali membri o di cui essi possono raccomandare o rifiutare la nomina, e
3. i diritti di tali membri.

(6) Fatto salvo il rapporto della presente legge con altre norme sulla partecipazione dei lavoratori nella società, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione l'accordo deve garantire che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE. (omissis)».

C. Disposizioni di diritto dell'Unione pertinenti

L'articolo 4 della direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (omissis), è così formulato per estratto:

«Contenuto dell'accordo

1. Gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità del coinvolgimento dei lavoratori nella SE.
2. Fatta salva l'autonomia delle parti e salvo il paragrafo 4, l'accordo previsto dal paragrafo 1, stipulato tra gli organi competenti delle società partecipanti e la delegazione speciale di negoziazione, determina: (...) **[Or. 8]**
4. Fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE».

D. Rilevanza per la decisione e illustrazione della questione pregiudiziale

L'esito della controversia dipende dalla questione se i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG per la stesura di un accordo di partecipazione che prevede il coinvolgimento dei lavoratori, nel caso di costituzione di una SE mediante trasformazione di una società per azioni di diritto tedesco, siano compatibili con l'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE.

I. Sulla base del solo diritto nazionale la domanda delle ricorrenti diretta a far constatare, per quanto nella specie rileva, l'invalidità delle norme previste dall'accordo di partecipazione del 10 marzo 2014, sulla designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno ad un consiglio di sorveglianza composto da dodici membri, verrebbe accolta.

1. La domanda è ricevibile.

(omissis) **[Or. 9]** (omissis)

2. La domanda sarebbe altresì fondata. Le disposizioni dell'accordo di partecipazione del datore di lavoro del 10 marzo 2014, relativo alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno ad un consiglio di sorveglianza composto

da dodici membri, sarebbero invalide. Esse violerebbero l'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG.

a) In linea di principio, le parti di un accordo di partecipazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del SEBG possono prevedere in modo autonomo le procedure di coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del SEBG. Ciò consente loro di adottare norme su misura per le specifiche esigenze della SE prevista e, oltre a utilizzare sistemi di partecipazione collaudati, di sviluppare forme miste o nuovi concetti o procedure. In tal modo si mira a garantire un ragionevole equilibrio delle situazioni giuridiche esistenti nei singoli Stati membri e, allo stesso tempo, ad assicurare un corretto adattamento alle esigenze e alle strutture della SE che deve essere costituita (omissis).

b) L'autonomia concessa alle parti di un accordo di partecipazione è tuttavia soggetta, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della SEBG, all'espressa riserva della garanzia di cui al paragrafo 6 della medesima disposizione. Tale garanzia prevede che, in caso di costituzione [Or. 10] di una SE mediante trasformazione di una società per azioni, il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE (*articolo 27, paragrafo 6, prima frase, del SEBG*). Con tale previsione, la legge limita l'autonomia negoziale delle parti all'atto della costituzione di una SE mediante trasformazione di una società per azioni a favore di una tutela più rigorosa della situazione preesistente (omissis).

c) Secondo le modalità di interpretazione rilevanti per il diritto nazionale, l'articolo 21, paragrafo 6, prima frase, del SEBG richiede, a giudizio di questo Collegio, che le parti dell'accordo di partecipazione, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione, garantiscano che gli elementi della procedura per il coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del SEBG, che caratterizzano l'influenza dei lavoratori sul processo decisionale della società, vengano mantenuti in misura equivalente nella SE che deve essere costituita. Occorre anzitutto valutare tali elementi, rispetto alle procedure già esistenti nella società per azioni da trasformare in merito al coinvolgimento dei lavoratori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del SEBG, sulla base del diritto nazionale a tal fine pertinente. Gli elementi che in tal senso caratterizzano l'influenza dei lavoratori sul processo decisionale della società devono essere garantiti, nella stessa misura, nella SE. A tale proposito, si deve osservare che l'articolo 21, paragrafo 6, prima frase, del SEBG non impone un completo mantenimento nella società da trasformare delle procedure e dello stato di diritto esistente. Nell'accordo di partecipazione applicabile alla SE si deve pertanto garantire un livello qualitativo degli elementi procedurali che caratterizzano l'influenza dei rappresentanti dei lavoratori equivalente a quello presente nella società da trasformare.

d) Con tale presupposto, le norme contenute nell'accordo di partecipazione del datore di lavoro, relative alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori in un

consiglio di sorveglianza composto da dodici membri, non sarebbero compatibili con i requisiti previsti nell'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG. **[Or. 11]**

aa) Tra gli elementi procedurali che caratterizzano l'influenza esercitata dai lavoratori nell'ambito del coinvolgimento degli stessi nelle attività di una società per azioni di diritto tedesco che prevede tale meccanismo in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 2, punto 2, del MitbestG, rientra la procedura di votazione distinta per i rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza proposti da sindacati, di cui all'articolo 16 della medesima legge.

(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, punto 2, del MitbestG, un consiglio di sorveglianza, composto da otto membri in rappresentanza degli azionisti e otto membri in rappresentanza dei lavoratori, deve comprendere, tra i membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori, sei dipendenti dell'impresa e due rappresentanti di sindacati. L'elezione dei rappresentanti sindacali si svolge in una votazione distinta da quella degli altri membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori, a seguito di proposte di candidati da parte dei sindacati che sono rappresentati nell'impresa o in un'altra impresa i cui dipendenti partecipano all'elezione (*articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del MitbestG*). Mentre gli altri membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori devono essere dipendenti dell'impresa o di un'impresa appartenente al gruppo di quest'ultima, i sindacati possono proporre candidati esterni; questi ultimi non devono essere né membri né dipendenti del sindacato che li propone.

(2) Il diritto dei sindacati previsto nel MitbestG – garantito da una procedura di votazione distinta – di proporre candidati per una determinata quota dei membri del consiglio di sorveglianza dei lavoratori è fondato sul riconoscimento, da parte del legislatore tedesco, che il coinvolgimento di rappresentanti dei lavoratori proposti da sindacati costituisce un elemento importante dello scambio di opinioni in seno al consiglio di sorveglianza, proprio a causa della loro indipendenza (*omissis*). La legge, a partire dalla sua entrata in vigore, il 1° luglio 1976, continua a basarsi sul presupposto che, per un coinvolgimento paritario e soprattutto equilibrato degli azionisti e dei lavoratori nei consigli di sorveglianza delle imprese, a livello di lavoratori occorre necessariamente la partecipazione di rappresentanti degli enti organizzati a livello interaziendale dei lavoratori, vale a dire dei sindacati rappresentati nell'impresa o nel gruppo (*omissis*). Una limitazione esclusiva dei possibili **[Or. 12]** rappresentanti dei lavoratori a membri dell'associazione dell'impresa non rientra su tale base nell'interesse dei lavoratori stessi (*omissis*). Secondo valutazioni sotto il profilo legislativo, i rappresentanti dei lavoratori proposti dai sindacati in seno al consiglio di sorveglianza, la cui rappresentanza è legittimata dalla votazione dei lavoratori, hanno una funzione che rafforza il coinvolgimento dei lavoratori stessi. Con ciò si intende garantire che la rappresentanza dei lavoratori all'interno del consiglio di sorveglianza consti di persone che dispongono di un elevato grado di familiarità con le condizioni e le esigenze dell'impresa e nel contempo possiedono competenze esterne (*omissis*).

bb) Con ciò, il diritto delle organizzazioni sindacali, garantito da una votazione separata, di proporre candidati per una determinata quota dei membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori, costituisce un elemento caratterizzante per la procedura di partecipazione dei lavoratori in una società per azioni di diritto tedesco che prevede tale meccanismo in forza dell'articolo 7, paragrafo 1, prima frase, punto 2, in combinato disposto con il paragrafo 2, punto 2, del MitbestG, elemento di cui in caso di trasformazione in SE occorre garantire il mantenimento in misura qualitativamente equivalente nell'accordo di partecipazione ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG. (omissis) [Or. 13] (omissis)

(1) In tal senso, nell'accordo di partecipazione si dovrebbe garantire il diritto delle organizzazioni sindacali di proporre candidati per una determinata quota dei membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori. Sarebbe inoltre necessario, al riguardo, che i lavoratori o i loro rappresentanti mettano in atto nei confronti di tali candidati una procedura di votazione distinta dal processo di designazione degli altri rappresentanti dei lavoratori. Secondo le intenzioni del legislatore tedesco, solo in presenza di un diritto di nomina in tal modo garantito, nell'ambito della partecipazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del SEBG, vengono mantenuti nella stessa misura nella SE il coinvolgimento paritario ed equilibrato dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, cui mira l'articolo 7, paragrafo 2, punto 2, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 2, del MitbestG, e quindi l'influenza dei lavoratori esercitata prima della trasformazione sul processo decisionale della società, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8, del SEBG.

(2) La garanzia di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG inciderebbe anche sul numero di rappresentanti dei lavoratori proposti da sindacati, i quali dovrebbero essere eletti mediante un processo di designazione distinto. Ai sensi dell'articolo 7, [Or. 14] paragrafo 2, punti 1 e 2, del MitbestG, nel caso di un consiglio di sorveglianza di una società per azioni tedesca composto da dodici e sedici membri, due dei sei, ovvero otto, membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori sono rappresentanti di sindacati. Nel caso di un consiglio di sorveglianza composto da venti membri, tre dei dieci membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori sono rappresentanti di sindacati (*articolo 7, paragrafo 1, prima frase, punto 3, in combinato disposto con il paragrafo 2, punto 3, del MitbestG*). Tale ponderazione, operata dal legislatore tedesco, determina la portata dell'influenza dei lavoratori sul processo decisionale della società, garantita dall'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG. Pertanto, per quanto matematicamente possibile, essa deve continuare ad essere assicurata in seno al consiglio di sorveglianza della SE, in proporzione al numero di membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori stabilito in funzione delle dimensioni del consiglio di sorveglianza. Così, nell'ipotesi di una riduzione dei membri del consiglio di sorveglianza, come appare possibile nel procedimento principale, da sedici membri a suo tempo previsti nella società per azioni a dodici nella SE, le parti dell'accordo di partecipazione sarebbero tenute a concedere ai

sindacati un diritto esclusivo di proposta almeno per un membro del consiglio di sorveglianza che rappresenti i lavoratori.

(3) Il diritto esclusivo dei sindacati, che deve essere preservato nell'accordo di partecipazione, di proporre in una determinata quota dei membri del consiglio di sorveglianza in rappresentanza dei lavoratori non dovrebbe limitarsi ai sindacati tedeschi rappresentati nell'impresa o nel gruppo. Con la soluzione negoziata, alle parti dell'accordo di partecipazione – tenuto conto delle previsioni dell'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG – viene offerta la possibilità di adottare norme su misura per le specifiche esigenze della SE prevista, al fine di consentire un corretto adattamento alle sue strutture. Tra le caratteristiche di una SE si annovera il coinvolgimento dei lavoratori a livello di Unione, con la conseguente internazionalizzazione dei rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza. Sarebbe contrario a tale particolarità prendere in considerazione soltanto i sindacati tedeschi.

e) Le norme previste nell'accordo di partecipazione del datore di lavoro del 10 marzo 2014, relative al consiglio di sorveglianza composto da dodici membri, non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG. È vero che i sindacati rappresentati in seno al gruppo [Or. 15] del datore di lavoro possono proporre candidati per l'elezione dei membri del consiglio di sorveglianza che rappresentano i lavoratori. Poiché, tuttavia, non è prevista una procedura di votazione distinta per tali membri, le disposizioni della parte II, punto 3.4, dell'accordo di partecipazione non garantiscono sufficientemente la presenza effettiva di un membro proposto da sindacati tra i rappresentanti dei lavoratori in seno al consiglio di sorveglianza.

II. Questo Collegio tuttavia si chiede se tale interpretazione, di sua competenza, dell'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG è compatibile con i requisiti dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE.

La citata disposizione di diritto dell'Unione stabilisce che, fatto salvo l'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), della direttiva, nel caso di una SE costituita mediante trasformazione, l'accordo prevede che il coinvolgimento dei lavoratori sia in tutti i suoi elementi di livello quantomeno identico a quello che esisteva nella società da trasformare in SE. Qualora la norma si fondasse su un'interpretazione diversa, da realizzarsi eventualmente nella stessa misura in tutti gli Stati membri, basata su un livello di protezione uniforme e meno elevato a livello di Unione, questo Collegio sarebbe tenuto ad interpretare l'articolo 21, paragrafo 6, del SEBG in modo conforme al diritto dell'Unione.

Non è possibile valutare con la certezza che deve assicurare un giudice di ultimo grado i requisiti derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE per quanto riguarda il livello di protezione da garantire nell'accordo di partecipazione a favore dei lavoratori. Tale normativa non è stata finora oggetto di interpretazione da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea. Neppure la corretta applicazione del diritto dell'Unione s'impone con tutta evidenza. Pertanto

la Corte di giustizia dell'Unione europea è chiamata a pronunciarsi sulla necessaria interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/86/CE.

DOCUMENTO DI LAVORO